

**Modalità operative
per la realizzazione dei percorsi in apprendistato
di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**

Sommario

PARTE I

ALLEGATO A 1

Principi generali	4
1. L'apprendistato duale	5
2. Gli strumenti	5
2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa	5
2.2 Piano Formativo Individuale	6
2.3 Dossier individuale dell'apprendista	6
3. Gli attori	6
3.1 Datore di lavoro: requisiti	6
3.2 Istituzioni formative	6
3.3 Tutor formativo e tutor aziendale	7
3.4 Apprendista: diritti e doveri	7
3.5 Informazione agli apprendisti	7
3.6 Modalità operative	7
4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	9
4.1 Apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale (leFP)	9
4.2 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado	10
4.3 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)	11
5. Apprendistato di alta formazione e ricerca	12
5.1 Apprendistato per il diploma di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)	12
5.2 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca per la Laurea o Diploma Accademico	13
5.3 Apprendistato per il Master di I e II livello	14
5.4 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca	15
5.5 Apprendistato per Attività di Ricerca	16
5.6 Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche	17
6. Valutazione e certificazione delle competenze	18
7. Monitoraggio	18
8. Apprendistato professionalizzante	19
8.1 Finalità del contratto	19
8.2 Destinatari	19
8.3 Durata e aspetti contrattuali	19

8.4 Formazione prevista 19

**8.5 Modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali
20**

Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Principi generali

Le presenti modalità disciplinano la regolamentazione regionale dell'apprendistato sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. della Regione Toscana, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e delle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni, al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

I principi generali della citata disciplina sono i seguenti:

- riferimenti all'**apprendistato duale**, che prevede l'integrazione organica della formazione che si svolge presso le istituzioni formative, che erogano i percorsi in apprendistato, e la formazione che si svolge sul luogo di lavoro;
- definizione delle **istituzioni formative** che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli e attestazioni previste nell'ambito delle due tipologie formative del contratto di apprendistato duale;
- definizione di **strumenti** uniformi per l'attivazione delle due tipologie formative del contratto di apprendistato duale, ovvero:
 - *Protocollo* tra datore di lavoro e istituzione formativa
 - *Piano Formativo Individuale* dell'apprendista
 - *Dossier individuale* dell'apprendista
- definizione dell'offerta formativa con chiaro riferimento agli **standard formativi** dei percorsi di formazione in apprendistato;
- identificazione dei **requisiti del datore di lavoro** e delle caratteristiche di **tutor aziendale** e **tutor formativo**;
- definizione delle percentuali minime e massime delle ore dei percorsi che può essere svolto in apprendistato duale presso le istituzioni formative e delle ore da effettuare presso il datore di lavoro;
- diritto alla **valutazione e certificazione delle competenze acquisite** dall'apprendista anche ai fini della registrazione nel Fascicolo elettronico del Lavoratore.

La Regione Toscana, alla luce delle disposizioni di legge citate, e nell'ambito della propria competenza, con il presente atto definisce, previa intesa sottoscritta in data con le Parti sociali, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei di Firenze, Pisa, Siena e le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) gli standard formativi per la realizzazione dei percorsi di formazione esterna nell'ambito del contratto di apprendistato e i criteri generali per la realizzazione di tali percorsi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Il presente documento si articola in due parti:

- la PARTE I, dedicata all'**apprendistato nel sistema duale** (artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015).
- la PARTE II, dedicata all'**apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.Lgs. 81/2015).

PARTE 1 – APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE

1. L'apprendistato duale

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito I livello) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (di seguito III livello) rappresentano le due tipologie del contratto di apprendistato che integrano organicamente la formazione svolta presso le istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di **titoli di studio o qualificazioni professionali** e la formazione svolta presso il datore di lavoro in un sistema di apprendimento duale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Nell'ambito di un contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:

- Qualifica professionale triennale (Titolo di studio Livello 3 EQF)
- Diploma professionale quadriennale (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Titolo di studio Livello 4 EQF)

Nell'ambito di un contratto di apprendistato di III livello (art. 45 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnologica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
- Diplomi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF).

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato, oltre che al conseguimento di titoli di studio, anche all'acquisizione di attestazioni professionali, attraverso lo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

2. Gli strumenti

Il D.lgs. n. 81/2015 e il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 hanno introdotto un insieme di strumenti finalizzati all'attivazione e alla gestione del contratto di apprendistato di I e di III livello:

- "Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa";
- "Schema di Piano formativo individuale";
- "Schema di dossier individuale".

Tali modelli consentono l'utilizzo di strumenti uniformi nell'attuazione dell'apprendistato.

2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato nell'ambito dell'apprendistato di I e di III livello sottoscrive un **Protocollo** con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo il modello di cui al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Attraverso tale accordo sono definiti i seguenti elementi:

- generalità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro;
- la tipologia di apprendistato che si intende attivare con la specifica del percorso prescelto e la durata;
- la tipologia di destinatari del contratto di apprendistato oggetto del protocollo e le modalità di individuazione degli stessi;
- le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro;

- le modalità di valutazione e certificazione delle competenze;
- le azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi;
- la decorrenza e la durata del protocollo.

La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

2.2 Piano Formativo Individuale

Nell'apprendistato di I e III livello, il **Piano Formativo Individuale (PFI)** è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello approvato con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Il PFI contiene i seguenti elementi:

- a) i dati del datore di lavoro e del tutor aziendale;
- b) i dati dell'istituzione formativa e del tutor formativo;
- c) i dati dell'apprendista;
- d) gli aspetti contrattuali relativi al singolo apprendista (tipologia di apprendistato con cui è stato assunto e corrispondente qualificazione da conseguire, ove previsto; durata del contratto di apprendistato, CCNL applicato; inquadramento contrattuale; mansioni e tipologia del contratto);
- e) i contenuti, la durata e l'articolazione annua della formazione interna ed esterna, prevista per il percorso formativo in apprendistato, e i relativi risultati di apprendimento;
- f) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

2.3 Dossier individuale dell'apprendista

Il **Dossier individuale** dell'apprendista è redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale secondo il modello approvato con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Il Dossier contiene:

- documenti generali dell'apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae);
- documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze);
- attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell'anno formativo o esame finale).

3. Gli attori

3.1 Datore di lavoro: requisiti

Il **datore di lavoro** è il **soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato nel sistema duale, il datore di lavoro deve possedere i **requisiti previsti** all'art. 3 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015:

- a) *capacità strutturali*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) *capacità tecniche*, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formative*, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui al par. 3.3.

3.2 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano i percorsi in apprendistato sono definite all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e sono descritte, per ciascun percorso in apprendistato, nelle successive sezioni dei presenti indirizzi.

3.3 Tutor formativo e tutor aziendale

Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel Piano Formativo Individuale, rispettivamente, dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

Il **tutor formativo** assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

Il **tutor aziendale**, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Il **tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista** di cui al par. 2.3 dei presenti indirizzi, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3.4 Apprendista: diritti e doveri

Possono essere assunti con un contratto di apprendistato duale:

- con riferimento all'**apprendistato di I livello**, in **tutti i settori di attività**: i giovani che hanno compiuto i **15 anni di età e fino al compimento dei 25**;
- con riferimento all'**apprendistato di III livello**, in **tutti i settori di attività, pubblici o privati**: i giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni**,

I giovani devono possedere i requisiti di accesso indicati per ciascuna tipologia, come descritto nelle successive sezioni delle presenti modalità organizzative.

3.5 Informazione agli apprendisti

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

3.6 Modalità operative

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.

A tale scopo possono essere somministrati questionari di orientamento professionale ed effettuati colloquio individuali ovvero attraverso percorsi propedeutici di PCTO o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

4.1 Apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale (leFP)

4.1.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Qualifica professionale o di Diploma professionale**.

4.1.2 Destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso di qualifica o diploma professionale

4.1.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- 3 anni, per il conseguimento della qualifica professionale;
- 1 anno, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

4.1.4 Istituzioni formative

I percorsi per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale sono erogati dalle Istituzioni Formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005 e smi.

4.1.5 Contenuti della formazione

Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 e smi.

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

4.1.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge presso il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge presso l'istituzione formativa che attua il percorso

Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.

Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario.

4.2 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado

4.2.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di **Diploma di istruzione secondaria di secondo grado** (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

4.2.2 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 15 anni** di età e **fino al compimento dei 25 anni**, che hanno concluso positivamente il primo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e che siano iscritti presso istituzioni scolastiche della Regione Toscana.

4.2.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 4 anni**.

E' possibile prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, **è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015.

4.2.4 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano il percorso in apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana.

4.2.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono **quelli previsti per i percorsi di istruzione secondaria realizzati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana**.

4.2.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso.

Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto per i percorsi di istruzione secondaria superiore, **la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno.**

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

4.3 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

4.3.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF)..

4.3.2 Destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i **giovani che hanno compiuto i 15 anni di età, e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso IFTS.**

4.3.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 1 anno.**

È possibile prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.

4.3.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono realizzati dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

4.3.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

4.3.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso

Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, **la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale.**

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

5. Apprendistato di alta formazione e ricerca

5.1 Apprendistato per il diploma di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy)

5.1.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (liv. 5 EQF)
- b) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (liv. 6 EQF).

5.1.2 Destinatari

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni**, iscritti a percorsi ITS, in possesso dei requisiti indicati di seguito:

- 1) di diploma di scuola secondaria superiore
oppure
- 2) di diploma professionale conseguito nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

5.1.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore **non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi**:

- 2 anni, nel caso di percorsi ITS articolati su 2 annualità;
- 3 anni, nel caso di percorsi ITS articolati su 3 annualità.

5.1.4 Istituzioni formative

Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla Legge 15 luglio 2022 , n. 99.

5.1.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica superiore sono stabiliti in attuazione dell'art. 5 della Legge 15 luglio 2022 , n. 99 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

5.1.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è definita in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso (Fondazioni ITS), così come definite al par. 5.1.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all'orario obbligatorio ordinamentale previsto per i percorsi di istruzione tecnica superiore.

La durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del percorso.

5.2 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca per la Laurea o Diploma Accademico

5.2.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di:

- Laurea triennale o Diploma accademico di I livello
- Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione

5.2.2 Destinatari

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni** iscritti ad un percorso universitario di Laurea o ad un percorso per il Diploma accademico di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

5.2.3 Durata

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea o del Diploma accademico non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

5.2.4 Istituzioni formative

La formazione esterna è realizzata:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

5.2.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento della Laurea o del Diploma Accademico sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali vigenti.

5.2.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per il conseguimento di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o a ciclo unico e di Diploma accademico di I, II livello e di specializzazione, è definita secondo ordinamenti nazionali vigenti.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi per ciascuno previsti, la durata complessiva del percorso è articolata come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

5.3 Apprendistato per il Master di I e II livello

5.3.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Master di I o II livello universitario o di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

5.3.2 Destinatari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ad un Master di I o II livello (Livello 7 e 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

5.3.3 Durata

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master di I o II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.

5.3.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Master universitario;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR abilitati al rilascio del titolo di Master universitario.

5.3.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

5.3.6 Organizzazione didattica

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

5.4 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca

5.4.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Dottore di Ricerca o al titolo di studio dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica di Diploma di formazione alla ricerca (Livello 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

5.4.2 Destinatari

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni** che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.

5.4.3 Durata

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del relativo percorso.

5.4.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento del Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Dottore di ricerca;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

5.4.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione Alla Ricerca sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

5.4.6 Organizzazione didattica

Assunto a base di calcolo le ore o il numero dei crediti formativi previsti dall'ordinamento vigente la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- formazione esterna, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- formazione interna, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca.

5.5 Apprendistato per Attività di Ricerca

5.5.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.

5.5.2 Destinatari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.

5.5.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca è definita, nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

L'inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende avviare.

5.5.4 Istituzioni formative

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Università, dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione e dalle altre istituzioni formative o di ricerca.

5.5.5 Contenuti della formazione

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI redatto dall'istituzione formativa o di ricerca, ove prevista, con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi alla qualificazione contrattuale da conseguire.

5.5.6 Organizzazione didattica

La **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro **non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto**.

La **formazione esterna** non è obbligatoria.

5.6 Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche

5.6.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica professionale per l'accesso all'esame di Stato.

5.6.2 Destinatari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordinamenti professionali.

5.6.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, relativamente alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

5.6.4 Istituzioni formative

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento e delle professioni

5.6.5 Contenuti della formazione

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

5.6.6 Organizzazione didattica

La **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro **non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.**

La **formazione esterna non è obbligatoria.**

6. Valutazione e certificazione delle competenze

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, sulla base dei criteri ivi richiamati e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al Fascicolo elettronico del Lavoratore, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150 del 14 settembre 2015.

7. Monitoraggio

I percorsi di apprendistato di cui ai presenti indirizzi sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE E ANVUR, nonché di monitoraggio regionale.

L'istituzione formativa, ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi oggetto di presenti indirizzi.

PARTE II – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

8. Apprendistato professionalizzante

8.1 Finalità del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante (art.44 del D.lgs. n.81 del 15/06/2015) è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

8.2 Destinatari

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con la presente tipologia contrattuale:

- Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005)
- lavoratori senza limiti di età beneficiari di un trattamento di disoccupazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

8.3 Durata e aspetti contrattuali

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.

8.4 Formazione prevista

La formazione obbligatoria è tesa all'acquisizione di **competenze tecnico-professionali e specialistiche e competenze di base e trasversali**.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

8.4.1. La formazione tecnico-professionale e specialistica

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche.

La formazione tecnico professionale e specialistica è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

8.4.2 La formazione di base e trasversale

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Per "formazione di base e trasversale" si intende quella finalizzata all'acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

8.5 Modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali

8.5.1 Offerta Formativa Pubblica

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata Soggetti Attuatori in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii).

Le modalità di erogazione dell'offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti con procedure ad evidenza pubblica.

L'offerta formativa pubblica è erogata attraverso un catalogo regionale articolato su base territoriale e composto da singoli moduli formativi che possono essere scelti dall'apprendista in coerenza con il proprio Piano Formativo.

L'offerta formativa pubblica può essere svolta in modalità **FAD attraverso il sistema di web learning regionale TRIO** a cui è possibile accedere attraverso i poli formativi territoriali o attraverso i web learning group nei limiti stabiliti dalle procedure ad evidenza pubblica.

È altresì possibile utilizzare la modalità FAD sincrona secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 22 maggio 2023.

L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per "disponibile" si intende un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Regione Toscana, che consenta al datore di lavoro l'iscrizione dell'apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell'assunzione (Cfr. Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

8.5.2 Formazione realizzata dalle imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica

Il datore di lavoro, anche in presenza di un'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la formazione di base e trasversale indicata al precedente § 8.5.1. , fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità formativa dell'impresa e nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, art. 50 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i..

La formazione di base e trasversale erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico.

La formazione deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- svolgimento intenzionale e organizzazione secondo i contenuti previsti dal PFI;
- attuazione mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- garantita dalla figura professionale del tutor o referente aziendale e, in generale, da risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all'impresa. Nel caso in cui l'impresa sia anche accreditata come agenzia formativa la formazione può essere svolta dalla stessa impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;

- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di realizzare la formazione l'azienda, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, può organizzarsi in maniera integrata con altri datori di lavoro.

È altresì possibile utilizzare la modalità FAD sincrona secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 22 maggio 2023. Non può essere utilizzata la FAD TRIO.

8.5.3 Durata

La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a:

- **120 ore:** se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- **80 ore:** se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- **40 ore:** se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Come stabilito dalle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014, la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 costituisce credito formativo permanente.

La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

Il percorso formativo deve concludersi entro i tre anni della durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni, le ore di formazione devono essere svolte entro la scadenza del contratto stesso.

8.5.4 Contenuti della formazione

I contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e degli obiettivi di apprendimento espressi nei CCNL e negli accordi confederali sull'Apprendistato, coerentemente a quanto definito nei Piani Formativi Individuali.

L'offerta formativa regionale erogata per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in moduli standard della durata di 40 ore ciascuno, finalizzati ad acquisire le competenze di base e trasversali riguardanti le seguenti tematiche:

- Adottare comportamenti sicuri sul lavoro¹
- organizzazione e qualità aziendale;
- disciplina del rapporto di lavoro, pari opportunità;
- competenze digitali
- relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
-

8.5.5 Certificazione delle competenze

¹ fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti.

In attuazione di quanto stabilito all'art. 51.4, comma 1 del Reg. 47/R/2003 le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

8.5.6 Formazione dei Tutor e dei referenti aziendali

La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e validazione delle competenze degli apprendisti.

Appendice 1 – Requisiti di accesso ai percorsi leFP, IFTS, ITS

a) Requisiti per l'accesso ai percorsi di QUALIFICA e DIPLOMA leFP

Giovani che **hanno compiuto 15 anni** di età e **fino al compimento dei 25 anni**, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- diploma di scuola secondaria di primo grado e attestazione di promozione conseguita al termine del primo anno di percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- attestazione intermedia delle competenze acquisite, in caso di interruzione di precedenti percorsi istruzione e formazione professionale;
- iscrizione ai percorsi leFP per il conseguimento di qualifica professionale triennale.

b) Requisiti per l'accesso ai percorsi IFTS

Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il **20 gennaio 2016** è stato sottoscritto in sede di **Conferenza Stato Regioni** uno specifico **Accordo**, recepito dal Decreto Interministeriale del 27/04/2016, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del **diploma professionale** conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter **accedere** ai percorsi realizzati dagli **Istituti Tecnologici superiori** (ITS) attraverso la **partecipazione** ai percorsi di **istruzione e formazione tecnica superiore** (IFTS) di **durata annuale** previsti dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio 25/01/2008.

c) Requisiti per l'accesso ai percorsi ITS

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni**, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale:

- in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
oppure
- in possesso di diploma professionale conseguito nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)